

COMUNE DI

PROVINCIA DI

**REGOLAMENTO
DI IGIENE E SANITA'**

SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Art. 1.
Vigilanza

La vigilanza sanitaria nell'ambito del territorio del Comune viene svolta dalla autorità sanitaria comunale, in tutti i settori che interessano l'igiene e la sanità pubblica.

Nell'espletamento dei servizi di vigilanza l'autorità sanitaria si avvale del personale adetto all'ufficio sanitario comunale e dei vigili urbani.

Chi compie le ispezioni igienico-sanitarie è munito di tessera di riconoscimento ed ha diritto di libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti di industrie alimentari, opifici, teatri, cinematografi ed altri locali destinati a pubblici spettacoli, ritrovi, riunioni, feste e divertimenti ed in ogni luogo ove si ritenga necessaria una vigilanza sanitaria o un intervento per l'igiene e sanità pubblica cittadina.

Chi provvede all'ispezione, quando riscontra eventuali infrazioni, redige apposito verbale di contravvenzione, trasmettendo il verbale stesso all'autorità sanitaria competente.

Ove il fatto costituisca reato perseguibile penalmente, lo scopritore ha l'obbligo di denuncia al Pretore.

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 2.

Inquinamento atmosferico - Discarichi

La difesa contro l'inquinamento atmosferico è disciplinata dalle seguenti norme :

Articolo 216 e seguenti della legge sanitaria approvata con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Legge 13 luglio 1966 n. 615 con provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

D.P. 22 dicembre 1970 n. 1391 con regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;

D.P. 22 febbraio 1971 n. 323 con regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel;

D.P. 15 aprile 1971 n. 322 con regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie;

Legge 3 giugno 1971 n. 437 sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata.

Ciascun Comune viene iscritto con decreto ministeriale nelle rispettive zone di controllo dell'inquinamento di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Per le infrazioni all'inquinamento delle acque sono previste particolari sanzioni.

Art. 3.

Scolo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze e tutto il suolo di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili, e dai suoli di zona fabbricata debbono essere idoneamente convogliate in fognatura a cura dei proprietari.

I proprietari di terreni, debbono provvedere a mantenere i propri terreni in condizioni da evitare impaludamenti, inquinamenti. A tal fine essi debbono provvederli dei necessari canali di scolo.

Art. 4.

Deflusso delle acque

E' vietato fare defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi e simili.

Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, per cui queste innalzandosi possano impregnare il terreno superficiale.

E' pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione dell'Autorità Sanitaria comunale. Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello statu quo ante o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di ritardo, il Sindaco provvedere di ufficio, a spese dell'inadempiente.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo od industriale, fatta eccezione per quanto è disposto dagli articoli che seguono nel presente titolo, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

MODIFICHE ED AGGIUNTE
MODIFICHE ED AGGIUNTE

All'Art.2 aggiungere il seguente 7° comma:

"La difesa contro l'inquinamento delle acque è disciplinata dalle seguenti norme:

Legge 10.5.1976, nr.319;

D.L. 10.8.1976, nr.544;

L. 8.10.1976, nr.690.

All'art.3 aggiungere il 3° comma seguente:

" Qualora ciò non fosse possibile, gli interessati dovranno inoltrare domanda al Sindaco, il quale, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il locale Ufficio Tecnico, darà disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche."

Da parte dei proprietari dovrà essere posta in atto ogni precauzione ed usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

Le acque stagnanti nel territorio del Comune, le quali siano causa di molestia o di insalubrità, debbono essere prosciugate a cura dei proprietari.

Art. 5.

Autorizzazione agli scarichi

Salve le particolari competenze della Regione e della Provincia, tutti gli scarichi di liquame e di acque confluenti nelle fognature comunali, nel suolo e nel sottosuolo debbono essere autorizzati dal Sindaco.

Gli interessati dovranno pertanto far richiesta di autorizzazione su appositi modelli che vengono forniti dal Comune.

IGIENE DEL SUOLO

Art. 6.

Divieto di spandimento di rifiuti

E' assolutamente vietato di accumulare o spandere sul suolo pubblico e sul suolo privato immondizie o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere, putrescibili o residuati di lavorazione industriale o artigianale o materiale di demolizione.

I rifiuti solidi interni vengono raccolti dal servizio di nettezza urbana, mentre i rifiuti non rientranti fra quelli ammessi dal servizio dovranno essere portati nei luoghi e spazi di raccolta indicati dall'autorità comunale.

Art. 7.

Servizio raccolta rifiuti solidi interni

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono eseguiti da apposito servizio comunale, disciplinato da un regolamento di servizio e da un regolamento igienico.

Con apposita delibera viene stabilita la tariffa del servizio.

Art. 8.

Località non servite dalla raccolta rifiuti

Nelle località non servite dal servizio raccolta, ogni fabbricato o gruppi di fabbricati dovranno disporre di immondezze propri, costruiti con le norme igieniche e secondo progetti approvati dall'autorità comunale.

Art. 9.

Deviazione delle acque

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee ovvero di lavori di sbarramento e deviamiento dei corsi d'acqua superficiali senza l'autorizzazione comunale.

I bacini di raccolta di acque ad uso agricolo od industriale devono avere il fondo e le pareti impermeabili in modo che sia impedito il deflusso di tali acque nei corsi d'acqua pubblica e l'impaludamento dei terreni circostanti.

Art. 10.

Divieto di macerazione nei corsi d'acqua

Nelle acque pubbliche, nei bacini d'uso pubblico e nelle canalizzazioni è fatto divieto di macerazione di piante, come lino, canapa ed in genere di tutte le piante tessili (art. 203, legge sanitaria 1934).

Il processo di macerazione va eseguito in appositi bacini costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla salute pubblica.

Gli interessati dovranno fare domanda al Sindaco, il quale rilascerà l'autorizzazione su parere e secondo le indicazioni dell'ufficiale sanitario.

Art. 11.

Cave - Escavazioni

E' vietato eseguire qualsiasi escavazione nel terreno oltre quella richiesta dalla normale aratura o piantagione.

L'esecuzione di scavi, cave di prelevamento di materiale, cave di prestito ecc. devono essere preventivamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 12.

Pulizia di vicoli, cortili, portici privati

Nei vicoli, nei passaggi privati, nei cortili interni ed in tutti i luoghi di privata proprietà dovranno essere rispettate le norme igieniche sanitarie previste per il suolo pubblico, con divieto di ingombro e di deposito di rifiuti e immondizie di qualsiasi genere.

Dovranno pure essere vietate esalazioni maleodoranti o comunque influenti sulla aereazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi privati dovranno provvedere i rispettivi proprietari ed in caso di più proprietari o di inquilini, saranno tutti solidariamente tenuti alla pulizia stessa.

Ove i detti responsabili non provvederanno, interverrà l'autorità comunale con i propri mezzi ed a spese degli interessati.

Art. 13.

Bucato, battitura e spolveratura

E' vietato stendere il bucato ad asciugare sulla pubblica via o ai bordi dei terrazzi prospicienti la stessa.

E' anche vietato sbattere e spolverare dalle finestre e dai terrazzi che danno sulla pubblica via o sulle finestre o terrazzi dei piani inferiori.

Possibilmente l'asciugatura del bucato, lo sbattimento e la spolveratura di indumenti deve essere eseguita in appositi spazi.

La sbattitura o spolveratura di oggetti dovrà essere eseguita secondo appositi orari fissati nei singoli edifici condominiali e comunque cessare prima delle ore 11.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - DISTRIBUZIONE ACQUE POTABILI

Art. 14.

Acquedotto comunale

Il Comune provvede all'approvvigionamento idrico dell'abitato.

L'acquedotto comunale dovrà essere tenuto sotto continua sorveglianza sanitaria e sottoposto a periodici esami di potabilità.

Anche i pozzi che riforniscono acqua potabile alle abitazioni private vengono assoggettati alla vigilanza sanitaria e agli esami di potabilità a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di sospetta o constatata alterazione di acqua destinata all'alimentazione di farne denuncia al Sindaco.

Art. 15.

Allacciamento alla condotta pubblica

Chiunque intenda allacciarsi alla condotta pubblica di acqua potabile deve farne domanda al Comune o a chi per esso, che rilascerà autorizzazione secondo il regolamento per il servizio distribuzione acqua potabile.

Le abitazioni, gli esercizi pubblici, i laboratori, officine, stabilimenti, alberghi, teatri, barbieri, parrucchieri, ecc. non potranno ottenere il permesso di abitabilità o di esercizio se non provvisti di acqua riconosciuta potabile dall'autorità sanitaria.

Le modalità per l'allacciamento sono quelle previste dal regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

Art. 16.

Pozzi e cisterne

Nelle zone servite dall'acquedotto pubblico è proibita l'escavazione, la trivellazione e l'uso di pozzi freatici o profondi destinati a scopo potabile.

I pozzi e le cisterne private per uso domestico o per l'alimentazione di bestiame devono essere dichiarati igienici dall'ufficiale sanitario.

Se detti pozzi non hanno la prescritta autorizzazione sanitaria è fatto assolutamente divieto di farne uso per l'alimentazione.

Art. 17.

Fontanelle pubbliche

Le fontanelle pubbliche possono essere alimentate solo da acqua potabile.

Nel caso di fontanelle non alimentate da acqua potabile destinata ad altri usi deve essere indicato il divieto per uso potabile.

